



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 24/10/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1540

Avetrana (TA) – Variante al P.R.G. da zona D1 ad attività commerciale. Delibera di C.C. n.41/2001. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Avetrana, con delibera n. 41 del 27/09/2001 ha adottato una variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di un'area destinata a zona omogenea: "D1 Impianti artigianali e piccoli artigianali tollerati da sopprimere o da trasferire” in area da destinare ad attività commerciale.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati e non è pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti dalla L.R. 56/80 art. 16 come da attestazione comunale in atti.

La variante si è resa necessaria per accedere alla richiesta (in atti) del Sig. Ingrosso Mario, proprietario dell'impianto artigianale per la produzione di manufatti in cemento, relativa al cambio di destinazione di zona urbanistica di aree di proprietà per poter riutilizzare l'impianto esistente da Attività Artigianale ad Attività Commerciale (vendita al minuto di materiale per l'edilizia) essendo conclusa la originaria attività di produzione di manufatti.

Dalle N.T.A. del PRG del comune di Avetrana si evince testualmente:

☐

"Art. 23 (ex art. 30) Impianti Artigianali e Piccolo Industriali Tollerati da Sopprimere o da Trasferire: D1 (ex C3)

Gli impianti considerati dal presente articolo sono destinati alla soppressione o al trasferimento. Essi pertanto non possono essere oggetto di intervento dal quale possa derivare aumento di volume e comunque condizioni economico finanziarie più onerose ai fini dell'eventuale trasferimento delle installazioni.

La soppressione o il trasferimento dovrà aver luogo entro 5 anni dalla data di approvazione della variante Generale; ove il proprietario non provveda entro detto termine il comune agirà coattivamente.

Con successivo provvedimento di variante ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, il comune provvederà motivatamente ad attribuire la nuova destinazione urbanistica ai suoli in questione, congruente con le zone contermini già tipizzate dal P. R. G. e con i contenuti generali del P.R.G. stesso"

Inoltre, con riferimento al vigente P.R.G., dalla delibera di G.R. n. 294/2000 di approvazione definitiva si

evincente testualmente:

“Settore produttivo secondario e terziario”

In ottemperanza alle prescrizioni regionali, sono state riconfermate unicamente le zone DI (ex C3), D2 (ex C4) e 03 (ex C5), con soppressione di tutte le altre previsioni di Piano adottato a carattere produttivo commerciale, direzionale, fieristico ecc (ex Ci C2, 06, C7, D7) e servizi e viabilità di nuova previsione correlati, con ritipizzazione delle relative aree come zona agricola di tipo B (ex A5)".

Ciò premesso, gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del Settore Urbanistico Regionale che con propria relazione n. 11 del 18/04/07 ha ritenuto ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la variante proposta stante quanto sancito dalle N.T.A. del PRG vigente del Comune di Avetrana, a condizione che siano reperiti gli standard urbanistici ex art. 5, punto 2, del D.M. n. 1444/68. Il tutto fatte salve le disposizioni della L.R. n. 11/03 (Nuova disciplina del Commercio) nonché gli adempimenti comunali connessi alla stessa L.R. n. 11/03 e ciò prima della pratica attuazione della variante in parola."

Successivamente gli atti sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, al Comitato Urbanistico Regionale che, con decisione n. 18/2007, nel condividere totalmente quanto prospettato nella relazione SUR n. 11 del 18.04.2007, ha espresso parere favorevole alla approvazione della variante urbanistica proposta dal Comune di Avetrana.

Ricadendo l'area interessata all'interno di un ATE di tipo "E" il presente provvedimento non riguarda gli aspetti paesaggistici e pertanto non va rilasciato il parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Tutto ciò premesso e sulla scorta del parere del CUR n. 18 del 24.05.2007 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, si propone alla Giunta l'approvazione della variante urbanistica in questione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Avetrana adottata con Del. di C.C. n. 41 del 27/09/2001, per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 18/2007, che qui si intendono condivise e, per economia espositiva, integralmente riportate;
  
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Avetrana, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola